SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2008.

Riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del Tuir.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;

Visto, in particolare, il medesimo comma 514 del citato art. 2 della legge n. 244 del 2007, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo;

Visto l'art. 19 del Tuir che individua i criteri di tassazione delle indennità di cui al citato art. 17, comma 1, lettera *a)*, del medesimo Tuir nonché le modalità di riliquidazione da parte degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ai fini della tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al citato art. 17, comma 1, lettera *a)*, del Tuir, si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23, comma 2, lettera *d)* e 29, comma 1, lettera *d)*, concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del citato Tuir;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del predetto testo unico ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato art. 17, comma 1, lettera *a)*, del testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.

5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.

7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta. In caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, gli uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme. Agli effetti del presente comma, anche gli uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento di cui al comma 3.

Roma, 20 marzo 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 394

08A02229

DECRETO 25 marzo 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 marzo 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.221 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 25 febbraio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 2007 e scadenza 1° dicembre 2014, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2008.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 gennaio 2008, entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 gennaio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 gennaio 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventidue giorni. A tal fine, provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 gennaio 2008, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02204

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza dinocap revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/136/CE dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali la sostanza attiva dinocap;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dinocap dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

c) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nella parte A dell'allegato al presente decreto;

d) l'impegno a presentare, entro il 1° gennaio 2008, la documentazione di Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, relativa al prodotto che si intende sostenere;

e) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del dinocap;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato che — avendo il citato decreto 21 febbraio 2005 concesso alle Imprese titolari un periodo di 90 giorni per provvedere al ritiro delle scorte allora giacenti in commercio — non esistono attualmente sul mercato confezioni di tali prodotti;

Considerato altresì che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/136/CE la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n. DGSAN/7/3623/P a comunicare alle Imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalità e le procedure di attuazione con particolare riguardo al periodo di smaltimento delle scorte;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap la cui autorizzazione all'immissione in com-

mercio è stata revocata a far data dal 1° novembre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e a provvedere al ritiro delle confezioni eventualmente ancora giacenti sul mercato.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti **dinocap**, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 17 ottobre 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**011219**	PINKER	22/02/2002	AGROWIN BIOSCIENCES S.r.l..
2.	**004935**	DINOCAP P.B.	25/09/1982	AZF AGRICOLTURA S.r.l..
3.	**004976**	FENOCAP	15/10/1982	CHEMIA S.p.A.
4.	**000753**	DINOCAP PB	16/03/1972	CIFO S.p.A.
5.	**000561**	ERISAN PS	26/11/1972	CIFO S.p.A.
6.	**010775**	FENICRIT SPRAY	11/04/2001	CIFO S.p.A.
7.	**003505**	MILDANE	07/02/1980	DIACHEM S.p.A.
8.	**010904**	DUECI ANTICRITTOGAMICO SPRAY S	07/05/2001	GUABER S.p.A.
9.	**004754**	WITENOL 25 WP	10/05/1982	GUABER S.p.A.
10.	**010533**	KARATHANE 18 WP	22/06/2000	ISAGRO ITALIA . S.r.l.
11.	**003703**	RUMITANE LIQUIDO	30/05/1980	ISAGRO ITALIA S.r.l.
12.	**009540**	DINOKAR PB	02/03/1998	MANICA S.p.A.
13.	**007942**	DINOREN PB	27/11/1990	NEW AGRI . S.r.l.
14.	**010820**	CRITTOGREEN	11/04/2001	OVERTY . S.r.l.
15.	**007464**	KARTHENE MB	14/04/1988	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.r.l.
16.	**007292**	VENTILENE DINO	10/12/1987	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.r.l.
17.	**003699**	TUKRON	19/06/1980	SARIAF GOWAN S.P.A.
18.	**000517**	ERISAN C	17/03/1972	SCAM S.p.A.
19.	**004065**	SIALITE	15/12/1980	SIAPA S.r.l.
20.	**007685**	SIALITE LIQUIDO	02/02/1989	SIAPA S.r.l.
21.	**003735**	DINOSIP PB	13/10/1980	SIPCAM S.p.A.
22.	**006002**	DINOCAP LE SOLPLANT	27/06/1984	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
23.	**003957**	DINOCAP PB	16/10/1980	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
24.	**000754**	CARATHION L	22/08/1972	TERRANALISI S.r.l.

08A02117

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 febbraio 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle società S.A.E.S. e C.E.I.A.S. Spa. (Decreto n. 42721).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo ministeriale del 22 marzo 2006 alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro-tempore* on. Pasquale Viespoli con il quale, considerate le problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dal surrichiamato art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005 riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore di aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto;

Vsto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2006, reg. 4, foglio 168 con il quale è stata impegnata la somma di euro 13.000.000,00 che grava sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per l'esercizio finanziario 2006;

Viste le istanze presentate dalle società C.E.I.A.S. Spa e S.A.E.S. Spa tendenti ad ottenere la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le unità e per i periodi sotto indicati;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle società succitate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle sottoindicate società:

1) S.A.E.S. Spa - sede in Bari;
unità di Catanzaro;
unità di Reggio Calabria;
unità di Lamezia Terme (Catanzaro),

per un massimo di 11 lavoratori, per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006.

2) C.E.I.A.S. - sede in Bari;
unità di Bari,

per un massimo di 4 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 aprile 2006.

3) C.E.I.A.S.
unità di Trieste;
unità di Udine;
unità di Gorizia;
unità di Monfalcone (Gorizia);
unità di Cosenza,

per un massimo di 9 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

4) C.E.I.A.S. - sede in Bari;
unità di Benevento;
unità di Caserta,

per un massimo di 14 lavoratori, per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 2.

Gli interventi disposti dall'art. 1, pari ad euro 488.913,77, gravano sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il direttore generale: MANCINI

08A02172

DECRETO 17 marzo 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis* della legge n. 291/2004, in favore dei lavoratori dipendenti della società Malev Hungarian Airlines Ltd. (Decreto n. 43029).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto n. 40826 del 26 aprile 2007 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il primo semestre, dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007, in favore del personale dipendente della società Malev Hungarian Airlines Ltd;

Visto il decreto, attualmente in firma al Ministro del lavoro, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il secondo semestre, dal 1° agosto 2007-31 gennaio 2008, in favore del personale dipendente della società Malev Hungarian Airlines Ltd;

Vista l'istanza presentata in data 29 gennaio 2008, con la quale la società Malev Hungarian Airlines Ltd, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008, in favore di 3 lavoratori dipendenti della sede di Roma;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008, in favore del personale dipendente dalla società Malev Hungarian Airlines Ltd, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 7 dicembre 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Malev Hungarian Airlines Ltd nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° febbraio 2007, in favore di un numero massimo di sei unità, dipendenti dalla società di cui trattasi ed impiegati negli uffici di rappresentanza di Roma e Milano;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 dicembre 2006, in favore del personale impiegato presso gli uffici di rappresentanza di Roma dipendenti della società Malev Hungarian Airlines Ltd, sede in Roma-Fiumicino (Roma), unità in Fiumicino (Roma), per tre lavoratori per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Malev Hungarian Airlines Ltd, è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2008

Il Ministro: DAMIANO

08A02172-bis

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2008.

Riconoscimento del consorzio di tutela «Mela Alto Adige» IGP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1855 della commissione del 14.11.2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 297 del 15 novembre 2005, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15.12.2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela «Mela Alto Adige» IGP con sede in Bolzano, via Alto Adige n. 60, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela «Mela Alto Adige» IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/99;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del consorzio di tutela «Mela Alto Adige» IGP, con sede in Bolzano, via Alto Adige n. 60, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Mela Alto Adige» registrata con regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14.11.2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 297 del 15 novembre 2005, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige»;

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Mela Alto Adige».

Art. 3.

Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Mela Alto Adige» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della IGP «Mela Alto Adige» appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati individuata all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A02118

DECRETO 14 marzo 2008.

Modifica del decreto 23 ottobre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ricotta di Bufala Campana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 7 novembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ricotta di Bufala Campana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 29 febbraio 2008, numero di protocollo n. 188, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il discipli-

nare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 29 febbraio 2008, numero di protocollo n. 188;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 23 ottobre 2006 alla denominazione «Ricotta di Bufala Campana» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 29 febbraio 2008, numero di protocollo n. 188 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A02120

DECRETO 14 marzo 2008.

Modifica del decreto 21 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciauscolo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 21 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Ciauscolo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 27 febbraio 2008, numero di protocollo n. 110, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione europea;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 27 febbraio 2008, numero di protocollo n. 110;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 21 novembre 2006 alla denominazione «Ciauscolo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 27 febbraio 2008, numero di protocollo n. 110 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A02121

DECRETO 18 marzo 2008.

Riconoscimento del consorzio di tutela del formaggio «Stelvio» o «Konsortium Stilfser Käse» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15 lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 46 del 16 febbraio 2007, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Stelvio» o «Stilfser»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela «Stelvio» o «Stilfser» DOP con sede in Bolzano, via Campiglio n. 13/A, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/99;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela «Stelvio» o «Stilfser» DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del consorzio di tutela del formaggio «Stelvio» o «Stilfser» DOP, con sede in Bolzano, via Campiglio n. 13/A, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Stelvio» o «Stilfser» registrata con regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 46 del 16 febbraio 2007;

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Stelvio» o «Stilfser» .

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 definisce, eventualmente anche mediante stipula di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche fisicochimiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Stelvio» o «Stilfser» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «Stelvio» o «Stilfser» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi stagionati individuata all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A02145

DECRETO 18 marzo 2008.

Riconoscimento del consorzio di tutela del «Prosciutto Toscano» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela

delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari I.C.Q., nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela del «Prosciutto Toscano» D.O.P., con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli n. 21/23, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del «Prosciutto Toscano» D.O.P., al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela del «Prosciutto Toscano» DOP, con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli n. 21/23 è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.);

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Prosciutto Toscano», registrata con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 163 del 2 luglio 1996.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Prosciutto Toscano».

Art. 3.

Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 definisce, eventualmente anche mediante stipula di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Prosciutto Toscano», non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di

adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e I.G.P. incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della D.O.P. «Prosciutto Toscano», appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni», individuata all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2008

Il capo dipartimento: AMBROSIO

08A02153

DECRETO 19 marzo 2008.

Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi» nel compartimento marittimo di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, che ha determinato il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo che non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto ministeriale 1º dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 2005, recante le «modalità per il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione»;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006, recante la «nuova disciplina sull'affidamento ai consorzi di gestione della gestione e tutela dei molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto»;

Vista la richiesta del consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, intesa ad ottenere il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli;

Vista la nota in data 30 ottobre 2006, con la quale il comitato nazionale di ricerca per lo sviluppo sostenibile della pesca dei molluschi bivalvi di cui all'art. 2 del soppresso decreto ministeriale 5 agosto 2002, al quale è stato affidato l'esame della documentazione prodotta da ciascun consorzio, ha segnalato la completezza di quella fatta pervenire dal «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli», per il rinnovo dell'affidamento per i prossimi cinque anni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2006, recante l'istituzione del «distretto intercompartimentale» per la pesca dei molluschi bivalvi nella regione Campania;

Considerato che nel compartimento marittimo di Napoli è stata già affidata, in via sperimentale, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi al consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, giusta decreto ministeriale in data 5 febbraio 1997;

Tenuto conto che attualmente le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli ammontano complessivamente a n. 40, di cui n. 14 abilitate con il sistema «draga idraulica» e n. 26 con il sistema «rastrello da natante», giusta comunicazione della locale Capitaneria di porto di cui al foglio n. 69168 in data 4 dicembre 2007;

Considerato che al suddetto consorzio, con sede a Napoli, in corso Arnaldo Lucci, 121, aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi (n. 14 autorizzate con il sistema «draga idraulica» e n. 26 autorizzate con il sistema «rastrello da natante») nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli giusta foglio n. 1536 in data 26 febbraio 2008, della Capitaneria di porto di Napoli;

Considerato che il suddetto numero è conseguenza degli intervenuti ritiri delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema draga idraulica e rastrello da natante, in applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1998;

Valutato che attraverso l'adozione di idonee misure atte ad assicurare l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità delle risorse disponibili, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi affidata in via sperimentale ai consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto sostanzialmente effetti positivi sulla corretta gestione di tale risorsa;

Ritenuto che la gestione e la tutela della risorsa molluschi bivalvi è finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare e, pertanto, rientra nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino;

Tenuto conto che, in via generale, circa il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 12 settembre 2006 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, l'affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2006, nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli, è rinnovata per ulteriori cinque anni a favore del locale consorzio - «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» — cui aderiscono soci per la totalità delle imprese titolari del numero complessivo delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito di tale compartimento, e precisamente n. 40, di cui n. 14 autorizzate con il sistema «draga idraulica» e n. 26 con il sistema «rastrello da natante».

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto in atto.

Art. 2.

1. Il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed al Capo del compartimento marittimo di Napoli, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali n. 44/95 e n. 515/98, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.

Art. 3.

1. Il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli», in virtù del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela di tale risorsa con concrete iniziative per la loro salvaguardia con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi.

Art. 4.

1. Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli», così come formalizzate, sono obbligatorie anche per eventuali imprese non aderenti al consorzio ed operanti nel compartimento marittimo di Napoli.

Art. 5.

1. Ai sensi dei menzionati decreti ministeriali n. 44/95 e n. 515/98, le persone incaricate dal «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, possono ottenere la qualifica di agente giurato, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, previa approvazione della nomina da parte del Prefetto competente per territorio, su parere del Capo del compartimento marittimo di Napoli.

Art. 6.

1. Il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» ed i singoli soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle norme nazionali, regolamenti comunitari e disposizioni regionali.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

Art. 7.

1. Per il costante monitoraggio al fine di disporre di dati aggiornati sulla consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento, il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» è tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il «Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Napoli» è tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di porto di Napoli, il programma delle attività di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attività di gestione svolta dal consorzio medesimo nell'anno in corso.

Art. 8.

1. Le associazioni nazionali di categoria che hanno promosso unitariamente il rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Napoli, sono tenute a segnalare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura tutti i casi di irregolare funzionamento del consorzio o mancato raggiungimento degli obiettivi per l'eventuale revoca dell'affidamento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2008

Il direttore generale: ABATE

08A02187

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «SE.RI.AL. (Servizi ristorazione ed alberghieri) Soc. coop. a r.l.», in San Nicola la Strada.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale la Cooperativa « SE.RI.AL. (Servizi ristorazione ed alberghieri) Soc. coop. a r.l.» con sede in San Nicola la Strada (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e la dr.ssa Maria Antonietta Stellato ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 dicembre 2007, con la quale la dr.ssa Maria Antonietta Stellato rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Petrella, nato a Caserta il 14.08.1954, con studio in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Corso Garibaldi n. 54 è nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa SE.RI.AL. (Servizi ristorazione ed alberghieri) Soc. coop. a r.l.»con sede in San Nicola la Strada (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 17 gennaio 2007 in sostituzione della dr.ssa Maria Antonietta Stellato, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02210

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lumiere soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la cooperativa «Lumiere soc. coop. a r.l.» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gagliardo Antonio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti gli atti della procedura in possesso dell'autorità di vigilanza;

Considerato che il dott. Gagliardo Antonio non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 1° ottobre 2007;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. De Belardini Massimo nato a Roma il 9 marzo 1966, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Lumiere soc. coop. a r.l.» con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* con precedente decreto ministeriale 16 marzo 2006 in sostituzione del dott. Gagliardo Antonio, revocato.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02211

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 marzo 2008.

Abilitazione all'Istituto «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Napoli - Via Bisignano, 59, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 gennaio 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 febbraio 2008 trasmessa con nota prot. 55 del 14 febbraio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Nea Zetesis - Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli - Via Bisignano, 59, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il direttore generale: MASIA

08A02185

DECRETO 20 marzo 2008.

Diniego dell'abilitazione alla «Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia dell'accademia costruttivista di terapia sistemica - ACTS» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 5 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia dell'accademia costruttivista di terapia sistemica - ACTS» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - Via Augusto Valenziani, 16 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quattordici unità e, per l'intero corso, a cinquantasei unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 gennaio 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello teorico proposto deriva dall'accostamento di due modelli riconosciuti (costruttivista e sistemico relazionale) senza che sia proposta una integrazione, né a livello psicoterapeutico né a livello didattico. Inoltre le materie del piano di studi non sembrano idonee e funzionali ad una formazione specialistica e solo alcune sono coerenti con gli indirizzi culturali proposti (costruttivista e sistemico-relazionale). Risulta insufficiente l'impegno formativo orario in ambito sistemico-relazionale. Infine molti sono i docenti, sia medici che psicologi, che non sono iscritti agli ordini professionali, tanto meno nell'elenco degli psicoterapeuti.

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia dell'accademia costruttivista di terapia sistemica - ACTS» con sede in Roma - Via Augusto Valenziani, 16, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il direttore generale: MASIA

08A02186

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla Casa di Procura «Comunità Mater Boni Consilii», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura «Comunità Mater Boni Consilii», con sede in Roma.

08A02116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42633 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Quartermaster S.p.a., con sede in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), unità di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), per il periodo dal 29 settembre 2007 al 28 marzo 2008.

Con decreto n. 42634 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Otreerre S.p.a., con sede in Flero (Brescia), unità di Flero (Brescia), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42635 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Olcese S.p.a., con sede in Milano, unità di Conegliano (Treviso), Longarone (Belluno), Milano, Piancogno (Brescia), Sondrio, Trieste, per il periodo dal 26 ottobre 2007 al 25 aprile 2008.

Con decreto n. 42636 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Montebello S.r.l., con sede in Montebello Vicentino (Vicenza), unità di Montebello Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42637 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Mir S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 7 dicembre 2007 al 6 giugno 2008.

Con decreto n. 42638 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Max-Fil di Stefanacci Carlo & C. S.n.c., con sede in Vaiano (Prato), unità di Vaiano (Prato), per il periodo dal 29 ottobre 2007 al 28 ottobre 2008.

Con decreto n. 42639 del 29 gennaio 2008 sono modificati i D.D. n. 36293 del 9 giugno 2005 e n. 39041 del 28 luglio 2006 relativamente alla causale, che passa da ristrutturazione a riorganizzazione della Johnson Controls Interiors S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di Cicerale (Salerno), Melfi (Potenza), Rocca D'Evandro (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2007.

Con decreto n. 42640 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Johnson Control S.p.a., con sede in Lomagna (Lecco), unità di Lomagna (Lecco), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42641 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Iner S.r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale (Roma), per il periodo dal 22 novembre 2007 al 21 maggio 2008.

Con decreto n. 42642 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Industria dolciaria e alimentare lucana I.D.A.L. S.r.l., con sede in Tito (Potenza), unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42643 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Cipro Gest S.r.l., con sede in Palermo, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 gennaio 2008.

Con decreto n. 42644 del 29 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Arfil S.r.l., con sede in Prato, unità di Prato, per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 2 dicembre 2008.

Con decreto n. 42648 del 4 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della coop.va Muratori ed affini di Dosso S.c.a.r.l., con sede in Sant'Agostino (Ferrara), unità di Sant'Agostino (Ferrara), per il periodo dal 30 maggio 2007 al 29 maggio 2008.

Con decreto n. 42649 del 4 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Villa Italia Industrie S.r.l., con sede in Campobasso, unità di Trivento (Campobasso), per il periodo dal 9 novembre 2007 all'8 novembre 2008. Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 41763 del 25 settembre 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42650 del 4 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Daina Confezioni S.r.l., con sede in Mira (Venezia), unità di Mira (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 2007 al 18 ottobre 2008.

Con decreto n. 42651 del 4 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Pagnossin S.p.a., con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dal 22 novembre 2007 al 21 novembre 2008.

Con decreto n. 42652 del 4 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Foodinvest Pizza (già Roncadin Bakery) S.r.l., con sede in Roma, unità di Meduno (Pordenone), per il periodo dal 30 novembre 2007 al 29 novembre 2008. Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42152 del 26 novembre 2007 limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 42653 del 4 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Sc.a.r.l., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 5 novembre 2006 al 4 novembre 2007.

Con decreto n. 42657 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma n. 1190, legge n. 296/2006 della Coopservice S.p.a., con sede in Cavriago (Reggio Emilia), unità di Catania, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42658 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della First Italia S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 7 gennaio 2008 al 3 gennaio 2009.

Con decreto n. 42659 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Falc S.p.a., con sede in Civitanova Marche (Macerata), unità di Civitanova Marche (Macerata), per il periodo dal 3 gennaio 2008 al 2 luglio 2008.

Con decreto n. 42660 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Calia Italia S.p.a., con sede in Roma, unità di Matera, per il periodo dal 26 marzo 2007 al 20 febbraio 2008.

Con decreto n. 42661 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Power-One Italy (già Magnetek) S.p.a., con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), unità di Terranuova Bracciolini (Arezzo), per il periodo dal 1º novembre 2007 al 30 aprile 2008.

Con decreto n. 42662 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Vanzago (Milano), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 42663 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa Mult. Ser. Fer. S.c.a.r.l.. con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di Paola (Cosenza), e Reggio Calabria, per il periodo dall'8 luglio 2006 al 7 luglio 2007.

Con decreto n. 42669 del 7 febbraio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sural S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 1º settembre 2007 al 30 aprile 2008.

08A02172-*ter*

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42629 del 29 gennaio 2008 è annullato il decreto ministeriale n. 41375 del 13 luglio 2007 limitatamente al periodo dal 31 luglio 2007 al 3 dicembre 2007 della Calzaturificio Selenia S.r.l., con sede in Monte Urano (Ascoli Piceno), unità di Ancona, Monte Urano (Ascoli Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Con decreto n. 42630 del 29 gennaio 2008 è annullato il decreto ministeriale n. 41125 del 13 giugno 2007 limitatamente al periodo dal 24 maggio 2007 al 5 ottobre 2007 della Metal C. C. S.r.l., con sede in Casale Corte Cerro (Verbania), unità di Casale Corte Cerro (Verbania).

Con decreto n. 42631 del 29 gennaio 2008 è annullato il decreto ministeriale n. 41749 del 25 settembre 2007 limitatamente al periodo dal 26 settembre 2007 al 3 giugno 2008 della Nonwoven Industries S.p.a., con sede in Bisignano (Cosenza), unità di Peschiera Borromeo (Milano).

08A02172-*quater*

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42645 del 29 gennaio 2008 è annullato il D.D. n. 41387 del 13 luglio 2007 limitatamente al periodo dal 31 luglio 2007 al 3 dicembre 2007 della Calzaturificio Selenia S.r.l., con sede in Monte Urano (Ascoli Piceno), unità di Ancona, Monte Urano (Ascoli Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Con decreto n. 42646 del 29 gennaio 2008 è annullato il D.D. n. 41146 del 13 giugno 2007 limitatamente al periodo dal 24 maggio 2007 al 5 ottobre 2007 della Metal C. C. S.r.l., con sede in Casale Corte Cerro (Verbania), unità di Casale Corte Cerro (Verbania).

Con decreto n. 42647 del 29 gennaio 2008 è annullato il decreto direttoriale n. 41786 del 25 settembre 2007 limitatamente al periodo dal 26 settembre 2007 al 3 giugno 2008 della Nonwoven Industries S.p.a., con sede in Bisignano (Cosenza), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 25 settembre 2007.

08A02172-*quinquies*

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42617 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Quartermaster S.p.a., con sede in Mosciano Santangelo (Teramo), unità di Mosciano Santangelo (Teramo), per il periodo dal 29 settembre 2007 al 28 marzo 2008.

Con decreto n. 42618 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Otreerre S.p.a., con sede in Flero (Brescia), unità di Flero (Brescia), per il periodo dal 6 agosto 2007 al 5 agosto 2008.

Con decreto n. 42619 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Olcese S.p.a., con sede in Milano, unità di Conegliano (Treviso), Longarone (Belluno), Milano, Piancogno (Brescia), Sondrio, Trieste, per il periodo dal 26 ottobre 2007 al 25 aprile 2008.

Con decreto n. 42620 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Montebello S.r.l., con sede in Montebello Vicentino (Vicenza), unità di Montebello Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 1º settembre 2007 al 31 agosto 2008.

Con decreto n. 42621 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Mir S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 7 dicembre 2007 al 6 giugno 2008.

Con decreto n. 42622 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Max-Fil di Stefanacci Carlo & C. S.n.c., con sede in Vaiano (Pordenone), unità di Vaiano (Pordenone), per il periodo dal 29 ottobre 2007 al 28 ottobre 2008.

Con decreto n. 42623 del 29 gennaio 2008 è modificato il decreto ministeriale n. 36234 del 9 giugno 2005 relativamente alla causale di intervento che passa da ristrutturazione aziendale a riorganizzazione aziendale della Johnson Controls Interiors S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di Cicerale (Salerno), Melfi (Potenza), Rocca D'Evandro (Caserta), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2007.

Con decreto n. 42624 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Johnson Control S.p.a., con sede in Lomagna (Lecco), unità di Lomagna (Lecco), per il periodo dal 24 settembre 2007 al 23 settembre 2008.

Con decreto n. 42625 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per concordato preventivo della Iner S.r.l., con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Albano Laziale (Roma), per il periodo dal 22 novembre 2007 al 21 maggio 2008.

Con decreto n. 42626 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale dell'Industria dolciaria e alimentare lucana I.D.A.L. S.r.l., con sede in Tito (Potenza), unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 1º ottobre 2007 al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42627 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Cipro Gest S.r.l., con sede in Palermo, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 18 luglio 2007 al 17 luglio 2008.

Con decreto n. 42628 del 29 gennaio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Arfil S.r.l., con sede in Prato, unità di Prato, per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 2 dicembre 2008.

08A02172-*sexies*

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 42667 del 7 febbraio 2008 la società AMA - Azienda Municipale Ambiente S.p.a., con sede in Roma, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 20 giugno 1997.

Con decreto n. 42668 del 7 febbraio 2008 la società ASM Brescia - Azienda Servizi Municipalizzati S.p.a., con sede in Brescia, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dall'8 luglio 1998.

Con decreto n. 42670 dell'8 febbraio 2008 la società Amiat - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino, con sede in Torino, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 29 luglio 1997.

Con decreto n. 42671 dell'8 febbraio 2008 la società A.G.S. - Alto Garda Servizi Riva del Garda S.p.a., con sede in Riva Del Garda (Trento), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 2 agosto 2002.

Con decreto n. 42672 dell'8 febbraio 2008 la società A.M.E.A. - Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.a., con sede in Pergine Valsugana (Trento), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 12 agosto 2002.

Con decreto n. 42673 dell'8 febbraio 2008 la società SE.VAL. - Servizi Valsugana S.p.a., con sede in Levico Terme (Trento), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 30 luglio 2002.

08A02172-*septimus*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'Organismo «PLC S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 13 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 2 ottobre 2007 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

PLC S.r.l. con sede legale in Viale Regina Margherita, 216 - 00198 - Roma.

Allegato V : Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A02029

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'«Istituto Giordano S.p.A.», in Bellaria Igea Marina.

Con decreto del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 13 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 13 settembre 2007 e la relativa documentazione presentata l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Istituto Giordano S.p.A., con sede legale in via Rossini, 2 - 47814 Bellaria Igea Marittima (Rimini):

Allegato V «A»: Esame CE del tipo (Modulo B) - A Esame CE del tipo di componenti di sicurezza;

Allegato V «B»: Esame CE del tipo (Modulo B) - B Esame CE del tipo di ascensore;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo E);

Allegato IX: Garanzia qualità totale componenti (Modulo H);

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campioni (Modulo C);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

08A02028

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, all'Organismo «TUV Italia S.p.A», in Sesto San Giovanni.

Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 13 marzo 2008 all'Organismo «TUV Italia S.p.A» - via Giosuè Carducci, 125 - Sesto S. Giovanni (Milano) è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità di sicurezza per le attrezzature a pressione secondo le procedure di valutazione per le categorie I, II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 93/2000 di recepimento della direttiva 97/23/CE.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A02027

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, all'Organismo «CSI S.p.A.», in Bollate

Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 13 marzo 2008, all'Organismo «CSI S.p.A.» - Viale Lombardia, 20 - Bollate (Milano), è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione secondo le procedure di valutazione per le categorie I, II III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 93/2000 di recepimento della direttiva 97/23/CE.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A02026

Rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva 97/23/CE, all'Organismo «Italcert S.r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale del direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 13 marzo 2008, all'Organismo «Italcert S.r.l.» Viale Sarca, 336 - Milano è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A02025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Trote del Trentino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Trote del Trentino» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione troticoltori trentini, via Guardini, 73 - 38100 Trento, e acquisiti inoltre i pareri della provincia autonoma di Trento e della regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TROTE DEL TRENTINO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «D.O.P. - Trote del Trentino» è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. *La specie.*

La D.O.P. «Trote del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi, nati e allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla seguente specie: *a)* trota iridea *Oncorhynchus mykiss* (Walb).

2. *Caratteristiche morfologiche.*

All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale.

L'Indice di Corposità (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi.

3. *Caratteristiche chimico-fisiche.*

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. *Caratteristiche organolettiche.*

La carne delle «Trote del Trentino» D.O.P. si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Trote del Trentino» comprende l'intero territorio della provincia autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in provincia di Brescia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

1. *Produzione uova, fecondazione ed incubazione.*

Le uova e i successivi stadi di accrescimento devono essere ottenuti a partire da riproduttori presenti nelle pescicolture e nelle zone dell'ambiente naturale comprese all'interno della zona delimitata.

2. *Allevamento.*

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.

L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata.

In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la temperatura media giornaliera nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10ºC;

b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

Numero ricambi giornalieri dell'acqua	Densità massima di allevamento (in kg/m^3)
Da 2 a 6	25
Da 6 a 10	30
Più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di O.G.M. e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.

Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della D.O.P. «Trote del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:

cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli;

semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli;

farina di alghe marine e derivati;

farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici.

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono ammessi i prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti. Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente.

La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando esclusivamente il pigmento carotenoide astaxantina.

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati — in relazione alla temperatura dell'acqua — i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

Temperatura dell'acqua (in ºC)	Numero minimo di giorni di digiuno
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

3. *Lavorazione.*

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12ºC.

Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4ºC in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.

In relazione alla tipologia merceologica, le trote vengono eviscerate, filettate e rifilate.

4. *Confezionamento.*

Il confezionamento della «D.O.P. Trote del Trentino» deve avvenire all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 per garantire qualità e freschezza del prodotto, in quanto solo attraverso una riduzione e compressione dei periodi di intervallo tra produzione e confezionamento si potranno evitare l'insorgere dei processi degradativi post-mortem quali rilassamento muscolare, ossidazione, proteolisi enzimatica accanto ai processi di degradazione microbica, estremamente rapidi e presenti nei pesci. Solo così quindi, potranno essere salvaguardate e ulteriormente valorizzate tutte le caratteristiche di cui all'art. 2 che differenziano la trota ottenuta negli allevamenti della zona delimitata.

Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata (ATM).

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche peculiari delle «Trote del Trentino» sono essenzialmente il basso contenuto in grassi e il ridotto indice di corposità, che derivano direttamente dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche, non trasferibili o imitabili, della zona delimitata e all'elevata qualità dell'acqua utilizzata, tutta proveniente dalla zona d'origine, le cui prerogative sono: abbondante quantità assicurata dalla presenza di nevai e ghiacciai perenni, elevata ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura giornaliera media (inferiori a 10ºC da novembre a marzo).

La zona di produzione è formata da una sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico, è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici del territorio.

Il clima è caratterizzato da frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e le temperature, fresche anche nel periodo estivo, formano un connubio che rendono unico il prodotto. Le caratteristiche chimico-fisiche delle Trote del Trentino sono in possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe.

I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano un accrescimento lento, che se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e minore contenuto in lipidi). Inoltre la maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua.

La vocazione della zona delimitata alla troticoltura ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel 1879 dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che aveva la finalità di diffondere la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione

si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei troticoltori trentini, la quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.

Attorno all'allevamento della trota, si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo.

Le troticolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento alle uova embrionate, le quali sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei, e di avannotti.

La denominazione «Trote del Trentino» è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette, materiale pubblicitario, pubblicazioni (rif. Atlante provinciale dei prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net).

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510 del 20 marzo 2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto è posto in vendita confezionato. Su ogni singola/o confezione/imballo deve essere apposta un'etichetta, riportante, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre scritte, le diciture «Trote del Trentino» e «Denominazione di origine protetta» e/o la sigla «D.O.P.». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta deve altresì figurare il simbolo comunitario identificativo delle produzioni D.O.P.

Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e del lotto di produzione.

08A02208

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Salmerino del Trentino»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salmerino del Trentino» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'Associazione troticoltori trentini, via Guardini, 73 - 38100 Trento, e acquisiti inoltre i pareri della provincia autonoma di Trento e della regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SALMERINO DEL TRENTINO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «D.O.P. - Salmerino del Trentino» è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. *La specie.*

La «D.O.P. - Salmerino del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi nati e allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla specie salmerino alpino *Salvelinus alpinus L.*

2. *Caratteristiche morfologiche.*

All'atto dell'immissione al consumo, i salmerini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco.

L'Indice di corposità (Condition Factor) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi.

3. *Caratteristiche chimico-fisiche.*

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. *Caratteristiche organolettiche.*

La carne del «Salmerino del Trentino» D.O.P. si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Salmerino del Trentino» comprende l'intero territorio della provincia autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in provincia di Brescia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

1. *Produzione uova, fecondazione ed incubazione.*

Le uova e i successivi stadi di accrescimento devono essere ottenuti a partire da riproduttori presenti nelle pescicolture e nelle zone dell'ambiente naturale comprese all'interno della zona delimitata.

2. *Allevamento.*

Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.

L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata. In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) la temperatura media giornaliera nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10ºC;

b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.

La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

Numero ricambi giornalieri dell'acqua	Densità massima di allevamento (in kg/m^3)
Da 2 a 6	25
Da 6 a 10	30
Più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di O.G.M. e opportunamente certificati secondo la normativa vigente.

Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della D.O.P. «Salmerino del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:

cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli;

semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici;

prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli;

farina di alghe marine e derivati;

farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici.

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.

Sono ammessi i prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti. Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente.

La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando esclusivamente il pigmento carotenoide astaxantina.

Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati — in relazione alla temperatura dell'acqua — i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

Temperatura dell'acqua (in ºC)	Numero minimo di giorni di digiuno
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

3. *Lavorazione.*

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12ºC.

Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4ºC in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.

In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono eviscerati, filettati e rifilati.

4. *Confezionamento.*

Il confezionamento della D.O.P. «Salmerino del Trentino» deve avvenire all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 per garantire qualità e freschezza del prodotto, in quanto solo attraverso una riduzione e compressione dei periodi di intervallo tra produzione e confezionamento si potranno evitare l'insorgere dei processi degradativi post-mortem quali rilassamento muscolare, ossidazione, proteolisi enzimatica accanto ai processi di degradazione microbica, estremamente rapidi e presenti nei pesci. Solo così quindi, potranno essere salvaguardate e ulteriormente valorizzate tutte le caratteristiche di cui all'art. 2 che differenziano il salmerino ottenuto negli allevamenti della zona delimitata.

Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata (ATM).

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le caratteristiche principali del «Salmerino del Trentino» sono il basso contenuto in grassi e l'Indice di corposità molto ridotto. Queste qualità sono influenzate dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche della zona delimitata. L'elemento principale che determina queste qualità è l'acqua abbondante che proviene dai nevai e ghiacciai perenni, con elevato grado di ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura giornaliera media (inferiori a 10ºC da novembre a marzo).

Il territorio deriva dalla sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici della zona delimitata.

Alle testate dei bacini idrografici è infatti frequente la presenza di laghetti di circo di origine glaciale, spesso collocati al di sopra del limite della vegetazione, popolati dai salmerini alpini. Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, quali frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e le temperature, fresche anche nel periodo estivo, formano un connubio che rendono unico il prodotto. Le caratteristiche chimico-fisiche di cui all'art. 2 e quelle organolettiche che derivano direttamente da queste, sono parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe, in quanto solo all'interno della zona si vengono a trovare quelle condizioni geomorfologiche e climatiche che permettono l'ottenimento della D.O.P. «Salmerino del Trentino» con i parametri qualitativi superiori.

I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano una crescita lenta, che se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta le caratteristiche qualitative delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e minore contenuto in lipidi). Inoltre la maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua.

La vocazione della zona delimitata all'allevamento dei salmerini ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione, nel 1879, dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, il quale aveva la finalità di diffondere nella provincia di Trento la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota e salmerino. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei troticoltori trentini, che ha avuto un ruolo importante nel rilancio della pescicoltura provinciale.

Attorno all'allevamento dei salmerini, nella zona delimitata si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo.

Le pescicolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento alle uova embrionate, che sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei, e di avannotti.

La denominazione «Salmerino del Trentino» è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette e materiale pubblicitario.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dall'articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510 del 20 marzo 2006.

Art. 8.

Etichettatura

Il prodotto è posto in vendita confezionato. Su ogni singola/o confezione/imballo deve essere apposta un'etichetta, riportante, in caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le altre scritte, le diciture «Salmerino del Trentino» e «Denominazione di origine protetta» e/o la sigla «D.O.P.». Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nell'etichetta deve altresì figurare il simbolo comunitario identificativo delle produzioni D.O.P.

Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e del lotto di produzione.

08A02209

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2008 è stato adottata la prima edizione del «Regolamento per il conseguimento della abilitazione di istruttore di volo su aliante».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2008 è stata adottata la prima edizione del «Regolamento per il rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2008 è stato adottato l'emendamento n. 4 alla seconda edizione del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

08A02119

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico» e delle relative misure di salvaguardia.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si rende noto che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha adottato, con deliberazione n. 204 del 28 febbraio 2008, il progetto di Piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio Idrico» ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati del progetto di Piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana presso le seguenti sedi di consultazione:

Autorità di bacino del fiume Arno, via dei Servi n. 15, Firenze;

Regione Toscana - Direzione generale politiche territoriali e ambientali - Settore tutela del territorio, via di Novoli n. 26 (Palazzo B), Firenze;

Regione Umbria - Direzione ambiente, territorio e infrastrutture - Servizio risorse idriche e rischio idraulico, piazza Partigiani n. 1, Perugia;

Amministrazioni provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di Piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sui registri suddetti.

Fino all'approvazione del Piano di bacino, stralcio «Bilancio Idrico» o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, negli ambiti territoriali del bacino idrografico definiti nelle Tavole A, B, C, D, E e F richiamate all'art. 4, alinea 2, delle misure di Piano si applicano come misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis,* della legge n. 183/1989, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 delle misure di Piano. Gli allegati alle misure, in quanto richiamati negli articoli sopra citati, costituiscono parte integrante delle stesse misure di salvaguardia.

Il progetto di Piano di bacino, stralcio «Bilancio Idrico» e le relative misure di salvaguardia risultano altresì consultabili e scaricabili dal sito web dell'Autorità di bacino del fiume Arno, all'indirizzo www.adbarno.it

08A02150

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano.

Si comunica che in data 23 gennaio 2008 si è chiusa la procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di previdenza aggiutiva per il personale dell'Istituto bancario italiano, con sede in Milano, disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 aprile 2007 e prorogata con decreto del 26 ottobre 2007. In data 24 gennaio 2008 è stato effettuato il passaggio delle consegne agli organi della liquidazione.

08A02161

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-078) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00